

La riforma del reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari nel prisma del diritto all'istruzione

di Fabrizio Tiganò

SOMMARIO: 1. Considerazioni introduttive. – 2. La legge 30 dicembre 2010 n. 240: i profili di criticità oggetto di riforma. – 3. Gli aspetti fondamentali del nuovo disegno di legge. – 3.1. L'art. 1. – 3.2. L'art. 2. – 3.3. L'art. 3. – 3.4. L'art. 4. – 4. Il reclutamento universitario tra luci e ombre. – 5. Osservazioni conclusive: utilità e prospettive della riforma.

1. *Considerazioni introduttive*

La disciplina di rango primario che definisce consistenti capitoli del regime giuridico proprio del personale docente delle Università si caratterizza per la sua strumentalità rispetto all'esercizio di libertà costituzionalmente garantite nelle sedi in cui si svolgono ricerca scientifica e corsi d'insegnamento¹.

Il riferimento assiologico più immediato è l'art. 9 della Carta, secondo cui “*la Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica*”; ad esso fa seguito e si ricollega l'art. 33, ove, ponendo una stretta connessione tra le libertà di scienza e di insegnamento e la condizione di autonomia degli enti in cui operano i professori e i ricercatori universitari, emerge l'esigenza di salvaguardare la sfera del singolo ed il valore della persona nell'ambito del diritto all'istruzione, sancito dal successivo art. 34, inteso come diritto sociale e di libertà².

¹ E. CASTORINA, *Lo Status dei docenti universitari*, in *Osservatorio AIC*, 2021.

² Il *right to education* è oggetto di numerosi interventi normativi anche al di là dell'ambito interno. Anzitutto, va ricordato l'art. 26 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948, che ne individua le coordinate di base nei termini seguenti: “*Ogni individuo ha diritto all'istruzione. L'istruzione deve essere gratuita almeno per quanto riguarda le classi elementari e fondamentali. L'istruzione elementare deve essere obbligatoria. L'istruzione tecnica e professionale deve essere messa alla portata di tutti e l'istruzione superiore deve essere egualmente accessibile a tutti sulla base del merito. L'istruzione deve essere indirizzata al pieno sviluppo della personalità umana ed al rafforzamento del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali. Essa deve promuovere la comprensione, la tolleranza, l'amicizia fra tutte le Nazioni, i gruppi razziali e religiosi, e deve favorire l'opera delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace. I genitori hanno diritto di priorità nella scelta del genere di istruzione da impartire ai loro figli*” (www.ohchr.org/en/human-rights/universal-declaration); si veda, poi,

La disciplina legislativa del pertinente stato giuridico deve, pertanto, essere inserita in questo quadro³, la cui declinazione investe, sotto diverse angolature, il ruolo e la qualità del docente universitario. Alla fonte primaria, ai sensi dell'art. 33 Cost., fa seguito, entro la cornice da essa determinata, l'esercizio dei poteri normativi pacificamente riconosciuti alle università, *in primis* di tipo regolamentare.

La parte di disciplina specificamente attinente al reclutamento è una di quelle che, in questa declinazione, costituisce da sempre un *punctum dolens*, intersecandosi i profili del merito con quelli della scelta di criteri e parametri realmente in grado di consentire la valutazione dell'attività di ricerca (senza dimenticare la didattica⁴), oggi anche della capacità di attrarre risorse, di competere a livello internazionale e, nel contempo, di valorizzare la funzione sociale della ricerca attraverso le attività di *Terza missione*.

In un simile variegato contesto, il legislatore ha dovuto affrontare numerose problematiche: particolarmente spinosa si è rivelata la scelta del livello territoriale della selezione, ossia se i bandi debbano prevedere procedure accentrate a livello nazionale, oppure decentrate, a livello locale. Come noto, storicamente è stata privilegiata ora l'una, ora l'altra soluzione senza, però, giungere ad approdi stabili e soddisfacenti, addensandosi il dubbio che la dimensione territoriale della competenza possa influire indebitamente sugli esiti delle procedure concorsuali: dei concorsi nazionali

anche la Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza (*Convention on the Rights of the Child – CRC*, in www.unicef.it/convenzione-diritti-infanzia), approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989, ratificata dall'Italia con la legge n. 176 del 27 maggio 1991; sulla stessa falsariga l'Obiettivo 4 (“*Assicurare un’istruzione di qualità, equa ed inclusiva, e promuovere opportunità di apprendimento per tutti (LLL)*”) dell’Agenda 2030 ONU (unric.org/it/agenda-2030). Il tema dell’istruzione è, altresì, inserito nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) nella *Missione 4: Istruzione e ricerca*, al cui interno figura la scheda *M4C1* dedicata al *Potenziamento della offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università*, che comprende la riforma del reclutamento dei docenti e l’aumento dei dottorati di ricerca (www.governo.it/sites/governo.it); in dottrina, di recente, G. CHIARA, *L’inclusione scolastica negli sviluppi normativi e della giurisprudenza costituzionale: brevi notazioni*, in *Federalismi.it*, n. 32/2022, 17 ss. (spec. nota 2), nonché V. CARACCILO LA GROTTIERA, *La persona nel diritto all’istruzione*, Napoli 2025, cui si rinvia per i richiami bibliografici e per i perspicui riferimenti alla giurisprudenza amministrativa e costituzionale.

³ A. MARRA, *Il diritto delle università nella giurisprudenza a dieci anni dalla legge n. 240/2010*, Torino 2020.

⁴ Su questo si tornerà *infra*, anche perché è un punto che la riforma punta a sostenere e rivitalizzare.

si è detto che finiscono per privilegiare gli interessi delle corporazioni accademiche più influenti; per quelli locali, al contrario, si è posto l'accento sul rischio che alla dimensione territoriale *localizzata* della procedura possa accompagnarsi la soddisfazione di esigenze di analoga caratura, a danno dell'imparzialità e della trasparenza, dovendo le procedure essere aperte a tutti senza soffrire di particolarismi a causa della sede⁵.

Considerata la astratta plausibilità delle obiezioni mosse (nate anche dall'esperienza concorsuale maturata), il tema del livello, locale o nazionale, dell'indizione e dello svolgimento delle procedure di selezione di ricercatori e professori universitari ha, così, conosciuto stagioni altalenanti. Del resto, se la procedura accentrata sottrae le valutazioni al controllo locale, quella decentrata è maggiormente in linea con il principio di autonomia universitaria.

In questo contesto non può negarsi il rilievo, che si stima dirimente, delle misure finanziarie poste *ad hoc*, cui segue *de plano* la materiale erogazione delle risorse: si pensi, per tutte, al Fondo di Finanziamento Ordinario (c.d. "F.F.O."), da cui dipendono anche i reclutamenti⁶; le politiche di finanziamento, infatti, sono chiamate, differenziando tra gli Atenei più o meno "virtuosi", a preservare il corretto equilibrio con l'autonomia (preziosamente organizzativa) costituzionalmente riconosciuta dall'art. 33 e dall'appartenenza delle università alle autonomie funzionali, tanto da legit-

⁵ Un efficace quadro di sintesi, in proposito, è stato operato, in un incontro di studio su *Concorrenza e merito nelle università* svoltosi a Roma, Tor Vergata, il 12 marzo 2009 da C. FRANCHINI, *La selezione dei docenti universitari*, in www.agcm.it; ad esso, quindi, si rinvia limitandosi a segnalare le tappe più significative della legislazione in tema di università, ovvero: il r.d. n. 1592 del 31 agosto 1933; il d.p.r. n. 382 dell'11 luglio 1980; la legge n. 210 del 3 luglio 1998 (riforma Berlinguer); la legge n. 230 del 4 novembre 2005 (legge Moratti); il d.l. n. 248 del 31 dicembre 2007 (Mussi); il d.l. n. 97 del 3 giugno 2008 (Gelmini); il d.l. n. 180 del 10 novembre 2008 (convertito in legge n. 1 del 9 gennaio 2009) e la l.n. 240 del 30 dicembre 2010.

⁶ Cfr. Decreto Ministeriale n. 5959 del 7 agosto 2020, "*Criteri di ripartizione del Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO) delle Università Statali e dei Consorzi interuniversitari per l'anno 2025*", in www.mur.gov.it; il Fondo di Finanziamento Ordinario (F.F.O.), istituito con l'art. 5 c. 1 lett. a) della legge n. 537 del 24 dicembre 1993 (poi ripetutamente modificato) è strutturato in una quota base ed in una quota di riequilibrio e costituisce la principale risorsa erogata annualmente dal Ministero dell'Università e della Ricerca per provvedere alla copertura delle spese di funzionamento e dei costi del personale. Al suo interno sono previsti ulteriori interventi a destinazione specifica e vincolata, tra i quali figurano i piani straordinari docenti, le chiamate dirette, la programmazione triennale, i dipartimenti di eccellenza, gli interventi a favore degli studenti, il fondo giovani e le borse *post lauream*.

timare il rifiuto di queste ultime a subire scelte ingiustificatamente accentratrici o, comunque, comparativamente penalizzanti (pur nel necessario rapporto con il MUR e nell'ottica del pareggio di bilancio), in grado di fagocitare legittime istanze di programmazione e sviluppo.

Il tema delle risorse testè evocato pare capitale su quest'ultimo versante: l'attività di ricerca, infatti, si svolge oggi in contesti sempre più globalizzati e competitivi (tra Atenei italiani e stranieri): al di là dell'entità dei finanziamenti, dunque, al ricercatore (ed all'Ateneo) è richiesta la capacità di attrarre risorse, soprattutto partecipando a bandi competitivi.

A tal proposito, il prepotente avvento della digitalizzazione e dei suoi strumenti⁷ telematici⁸ ha favorito l'implementazione della produzione e la pubblicazione di articoli, saggi e monografie tante volte a discapito del profilo qualitativo, ponendo il problema se, in linea di principio, valga più la *quantità* o la *qualità* dell'attività scientifica.

Se infatti, indubbiamente, il numero delle pubblicazioni, *ex se*, non può ritenersi in assoluto la *cartina di tornasole* atta, *al di là di ogni ragionevole dubbio* (o forse anche del *più probabile che non*), a valutare in modo effettivo la qualità e quindi il merito, non bisogna dimenticare l'importanza della continuità della produzione, elemento in grado di accreditare ulteriormen-

⁷ Interessanti osservazioni, in merito alle trasformazioni organizzative nei processi di digitalizzazione pubblica, in F. CIMBALI, *La governance della sanità digitale*, Padova, 2023, 8 ss.

⁸ Altro discorso è quello del rapporto tra le Università "tradizionali" e quelle "telematiche", tuttora oggetto di dibattito, sul quale, in questa sede, non può indugiarsi. Ci si limita a segnalare, rispetto al tema dello *status* di docente universitario, che, in ultimo, il Consiglio di Stato, con sentenza n. 9314 del 26 novembre 2025 (sez. VII) è stato chiamato a risolvere una controversia nella quale l'università telematica *Universitas Mercatorum* "ha chiesto l'annullamento della delibera dell'adunanza del consiglio di amministrazione dell'Università degli Studi di Padova (nel prosieguo anche l'"Università di Padova") n. 10 del 26 settembre 2023, nella parte in cui la stessa – in attuazione dell'art. 3 del "Regolamento di Ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai ricercatori dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni" (nel prosieguo anche il "Regolamento Incarichi") – ha stabilito che l'assunzione di incarichi di insegnamento (anche gratuiti) presso le università telematiche costituisce un'"attività concorrenziale con l'Università di Padova". Il ricorso è stato accolto, sul presupposto che "in base all'esame delle disposizioni dell'art. 6 della legge n. 240 del 2010 ("stato giuridico dei professori e dei ricercatori di ruolo"), appare chiaro che il legislatore ha accolto una nozione di conflitto di interesse in senso esclusivamente attuale (e non meramente potenziale)". Si tratta di una decisione interessante, certamente emblematica di un conflitto latente, dacché la *ratio* della norma regolamentare era strettamente concorrenziale, ossia il possibile *transito* degli studenti dall'una all'altra università, poi non risultato provato.

te lo studioso impegnato e presente nel dibattito scientifico, soprattutto in contesti caratterizzati da una vertiginosa evoluzione delle dinamiche sociali, politiche ed economiche e dal rapidissimo evolversi delle conoscenze tecniche scientifiche.

Anche rispetto alla composizione delle Commissioni giudicatrici le soluzioni adottate legislativamente hanno oscillato tra designazioni, elezioni e sorteggio dei membri, richiedendosi, al più, che i componenti avessero certi requisiti di base.

Come si vede, un quadro composito e variegato, talora anche contraddittorio, attraversato spesso dal sospetto (a volte fondato, altre volte dettato dal pregiudizio) che le procedure selettive, recate dalle normative che si sono succedute, non fossero effettivamente in grado di individuare un vincitore (anche comparativamente, più) meritevole; a questo contesto, peraltro, non è estranea la *vexata quaestio* della profilazione inserita nel bando di concorso dall'Ateneo che ha indetto la procedura⁹.

Tutte le questioni irrisolte si sono fatalmente proiettate sul versante giurisdizionale, laddove si è posto, in relazione alla disciplina vigente *ratione temporis*¹⁰, il tema del limite del sindacato (*debole o forte*), tenendo conto della (forse meritevole di rimediazione) questione della c.d. “discrezionalità tecnica”. In un contesto per lo più garantista (si pensi alla giurisprudenza che ha, di fatto, operato una modifica della normativa di attuazione sulle maggioranze sufficienti a raggiungere l'Abilitazione Scientifica Nazionale¹¹), le soluzioni sono state oscillanti, anche con riferimento ai criteri di

⁹ Anche questo ha costituito un nervo scoperto nei bandi e nelle successive valutazioni concorsuali. Di recente, sulla scorta del consolidato orientamento del Consiglio di Stato (in particolare, sez. VII, 20 maggio 2022 n. 3636), il Tar Marche (2 febbraio 2026 n. 121) ha ribadito e precisato che “l’indicazione in bando di “specifiche funzioni”, è tema disciplinato dall’art. 18 comma 1 lett. a) L. 240/2010, ... La previsione, chiaramente funzionale alla “pubblicità” della procedura, tiene debitamente distinte le specificazioni del “profilo” (che può richiamare solo uno o più SSD) e delle “specifiche funzioni”, rientranti nelle dettagliate informazioni da fornire assieme a quelle “sui diritti e i doveri e sul relativo trattamento economico e previdenziale” del posto a concorso. In coerenza con tale previsione normativa e con la sua ratio, le specifiche funzioni indicate nel bando non dovrebbero assumere conformazione tale da delineare, surrettiziamente, uno specifico profilo di candidato, derogando alla sua individuazione mediante esclusivo riferimento al SSD”.

¹⁰ Gli orientamenti consolidati cui si farà riferimento riguardano esclusivamente l'applicazione della l.n. 240 del 30 dicembre 2010, oggetto del recente disegno di riforma sul quale ci si soffermerà *infra*.

¹¹ Per tutte, si rinvia alla decisione del Tar Lazio, Rm, 3 novembre 2015 n. 12407, la quale dichiara il contrasto tra l'art. 16 della l.n. 240/2010 ed il decreto attuativo n. 222 del

valutazione adottati dalle commissioni ed alla successiva attività valutativa, quand'anche comparativa¹², in grado di “orientare” (a volte, anche “segnare”) l'esito della procedura¹³.

14 settembre 2011, che richiedeva una maggioranza dei 4/5 per ottenere l'Abilitazione Scientifica Nazionale, escludendo incomprensibilmente chi avesse la maggioranza dei 3/5 dei voti favorevoli.

¹² La valutazione comparativa non implica un giudizio analitico, ma una “*valutazione complessiva tra i candidati, effettuata sulla base delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell'attività didattica, che, oltre ad essere connotata da ampia discrezionalità tecnica, non è frutto di una addizione numerica o meccanica di fattori, ma di una valutazione complessiva di tutta l'attività del candidato e del suo curriculum, alla luce dei singoli e specifici parametri indicati dal bando. In questo tipo di procedure, in cui i candidati presentano ... curricula ricchi di elementi pregevoli ... , la distinzione deriva da una valutazione complessiva degli aspetti qualitativi, che diviene incensurabile laddove non trasmodi in giudizi incoerenti, contraddittori o espressione di irragionevolezza o di evidente disparità di trattamento. Pertanto, il fatto che la valutazione compiuta dalla Commissione sia di carattere comparativo non implica che, per ciascun punto che compone il giudizio comparativo finale, debba essere espressamente esplicitato ogni singolo elemento preso in esame e le relative considerazioni in merito... , la valutazione comparativa si realizza attraverso un raffronto complessivo delle capacità e dei titoli dei candidati*” (Cons. Stato, VII, 15 maggio 2025 n. 4185).

¹³ In proposito, Tar Veneto, 11 febbraio 2025 n. 209, richiamando orientamenti consolidati del Consiglio di Stato, ha recentemente rammentato che “*spetta all'amministrazione e alla commissione valutatrice un'ampia discrezionalità nell'esercizio dell'attività di individuazione dei criteri di valutazione nell'ambito di una procedura selettiva di un concorso, con conseguente limitazione del relativo sindacato di legittimità del giudice amministrativo alle sole ipotesi di manifesta irragionevolezza, illogicità od abnormità dei criteri (ovvero di loro non intelleggibilità e trasparenza) e delle valutazioni, nonché per travisamento di fatto od errore procedurale commesso nella formulazione di queste*” (Tar Lombardia, Mi, 12 aprile 2023, n. 886 che richiama Consiglio di Stato, VI, 26 novembre 2021, n. 7917, Consiglio di Stato, V, 26 agosto 2020 n. 5208 e 24 settembre 2019, n. 6358; Consiglio di Stato, IV, 17 maggio 2022, n. 3889). Inoltre, è necessaria la “*fissazione di criteri di valutazione il più possibile chiari, oggettivi e trasparenti è uno degli aspetti più importanti delle procedure di reclutamento dei professori universitari (...). La valutazione dei candidati (i.e.: il loro curriculum, le loro pubblicazioni scientifiche, le loro capacità didattiche) deve avvenire sulla base di criteri, parametri e indicatori*”, “*dovendosi però escludere, pure nel riconoscimento della natura tecnico-discrezionale di tale predeterminazione, che la Commissione possa discostarsi da criteri e standard riconosciuti*” (Consiglio di Stato, 17 maggio 2022, n. 3856). La valutazione “*deve essere svolta non con un dettaglio tale da instaurare una valutazione comparativa puntuale di ciascun candidato rispetto agli altri per ciascuno dei titoli, poiché si perderebbe in tal modo la contestualità sintetica della valutazione globale, risultando perciò necessario e sufficiente che i detti titoli siano stati acquisiti al procedimento e vi risultino considerati nel quadro della detta valutazione*” (Consiglio di Stato, VII, 25.10.2024 n. 8525, che richiama Consiglio di Stato, VI, 21 ottobre 2013, n. 5079; Consiglio di Stato, 16 luglio 2015, n. 3561). Il giudizio della Commissione “*comporta una valutazione essenzialmente qualitativa della preparazione scientifica dei candidati, attenendo alla sfera della discrezionalità tecnica; pertanto, il sindacato nei confronti degli atti di correzione di tali prove*

D'altro canto, lo stesso giudizio espresso – sia in sede di concorso, che a livello di ASN – richiede una motivazione coerente, che non può essere scalfita da meri ed incomprovati argomenti difensivi di parte, salvo che emergano profili di evidente irragionevolezza o quando il corredo motivazionale si riveli essere meramente formale (*recte*: apparente¹⁴),

è limitato al riscontro di evidenti errori di fatto e di giudizio da parte della Commissione, che lascino intravedere il manifesto travisamento dei fatti sui quali il giudizio è stato svolto, oppure la manifesta illogicità o irragionevolezza del compimento di questa attività” (Consiglio di Stato, III, 8 maggio 2024, n. 4142). Inoltre, *“le valutazioni della Commissione nell’ambito di una procedura concorsuale per posti di professore universitario costituiscono espressione dell’esercizio della c.d. discrezionalità tecnica, o meglio costituiscono valutazioni tecniche. Si tratta di valutazioni pienamente sindacabili dal giudice amministrativo sia sotto il profilo della ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità che sotto l’aspetto più strettamente tecnico. Ciò significa che il sindacato giurisdizionale sugli apprezzamenti tecnici della p.a. può oggi svolgersi in base non al mero controllo formale ed estrinseco dell’iter logico seguito dall’Autorità amministrativa, bensì alla verifica diretta dell’attendibilità delle operazioni tecniche sotto il profilo della loro correttezza quanto a criterio tecnico e a procedimento applicativo. Siffatto sindacato è a maggior ragione ammissibile quando, nell’ambito delle valutazioni dei candidati che hanno partecipato a concorsi universitari, vi siano elementi idonei ad evidenziarne uno sviamento logico o un errore di fatto o, ancora, una contraddittorietà ictu oculi rilevabile. Ma tutte le volte in cui non viene violata la soglia della logicità e della ragionevolezza, la motivazione espressa dalla Commissione, costituendo il frutto di discrezionalità tecnica, non può essere sostituita con il diverso avviso del giudice*” (Consiglio di Stato, Sez. VI, 7 agosto 2023 n. 7856 che richiama Consiglio di Stato, Sez. VI, 8 aprile 2022, n. 2598)”. Sicché, *“nel formulare il giudizio tecnico sui titoli o sulle pubblicazioni l’Amministrazione non applica scienze esatte che conducono ad un risultato certo e univoco, ma formula un giudizio tecnico connotato da un fisiologico margine di opinabilità, per sconfessare il quale non è sufficiente evidenziare la mera non condivisibilità del giudizio, dovendosi piuttosto dimostrare la sua palese inattendibilità*” (Tar Campania, Na, 12 settembre 2023, n. 5054).

¹⁴ Tar Lazio, Rm, 25 marzo 2021 n. 3659: *“Nel giudizio collegiale la commissione si esprime nel senso che la qualità delle pubblicazioni sia in alcuni casi di qualità accettabile e in altri di qualità limitata senza però descrivere le ragioni per le quali è pervenuta a una tale conclusione. I medesimi vizi riscontrati nel giudizio collegiale interessano anche i giudizi individuali che appaiono privi di una reale descrizione dell’analisi compiuta da parte dei commissari e, quindi, delle loro valutazioni sulle stesse. Il sindacato giurisdizionale sugli apprezzamenti tecnici della p.a. può svolgersi in base non al mero controllo formale ed estrinseco dell’iter logico seguito dall’autorità amministrativa, bensì alla verifica diretta dell’attendibilità delle operazioni tecniche sotto il profilo della loro correttezza quanto a criterio tecnico ed a procedimento applicativo (cfr. Tar Lazio, sez. III, 19 marzo 2019, n. 3653). La motivazione di un provvedimento amministrativo consiste nell’enunciazione delle ragioni di fatto e nella individuazione delle relative norme di diritto che ne hanno giustificato il contenuto, ed è finalizzata a consentire al destinatario del provvedimento la ricostruzione dell’iter logico-giuridico che ha determinato la volontà dell’Amministrazione consacrata nella determinazione a suo carico adottata, sicché la motivazione degli atti amministrativi costituisce uno strumento di verifica del rispetto dei limiti della discrezionalità allo scopo di far conoscere agli interessati le ragioni che impongono la*

mancando, così, di assolvere al delicato ruolo di garanzia che gli è proprio¹⁵.

2. *La legge 30 dicembre 2010 n. 240: i profili di criticità oggetto di riforma*

La legge di riferimento, allo stato, è la n. 240 del 30 dicembre 2010, “una delle poche leggi organiche che hanno interessato l’università lungo tutta la storia dello Stato italiano”¹⁶.

In precedenza, soltanto la legge n. 168 del 9 maggio 1989¹⁷ e, ancor prima, la riforma Gentile, R.D. n. 1592 del 31 agosto 1933, avevano avuto l’ambizione di porsi come leggi di riforma organica, mentre, per il resto, gli interventi del legislatore sono stati piuttosto frammentari e occasionali¹⁸.

A distanza di circa quindici anni dall’emanazione della l.n. 240/2010, tra i numerosi temi oggetto di una serie di proposte di riforma in materia universitaria, quello del reclutamento è tornato nuovamente all’attenzione del dibattito istituzionale a seguito della presentazione del ddl A.S. 1518: “*Revisione delle modalità di accesso, valutazione e reclutamento del personale ricercatore e docente universitario*”¹⁹.

restrizione delle rispettive sfere giuridiche o che ne impediscono l’ampliamento (cfr. Tar Bologna, sez. II, 15 febbraio 2017, n.127)”.

¹⁵ È prassi allegare al ricorso pareri resi da esperti della materia, ritenuti, solitamente, irrilevanti ai fini del decidere: “*Quanto alla possibilità di opporre obiezioni ai giudizi espressi dalle commissioni di concorsi pubblici attraverso relazioni di periti di parte (professionisti ed esperti della materia), è consolidato l’indirizzo che depone per la sostanziale irrilevanza di siffatti pareri al fine di confutare il giudizio delle commissioni esaminatrici, atteso che spetta in via esclusiva a queste ultime la competenza a valutare gli elaborati degli esaminandi e che, a meno che non ricorra l’ipotesi residuale del macroscopico errore logico (nella fattispecie non rilevably) non è consentito al giudice della legittimità sovrapporre alle determinazioni da essa adottate il parere reso da un soggetto terzo, quale che sia la sua qualifica professionale ed il livello di conoscenze ed esperienze acquisite nella materia controversa (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 30 settembre 2020, n. 5743; id., sez. IV, 30 maggio 2007, n. 2781; id., 5 gennaio 2017, n. 11)”* (Tar Lazio, Rm, 16 febbraio 2026 n. 3020).

¹⁶ A. MARRA, *op. cit.*

¹⁷ È la legge istitutiva del Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica.

¹⁸ A. MARRA, *op. cit.*

¹⁹ Come si legge nella relazione illustrativa che accompagna il disegno di legge, esso è stato elaborato sulla base delle risultanze del gruppo di lavoro nominato con decreto del Ministro dell’Università e della ricerca del 20 settembre 2024, n. 1501, avente come scopo attività di supporto al Ministro per analisi, studio ed elaborazione di proposte di

Tra gli aspetti critici affrontati vi sono quello del vigente sistema di Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN) disciplinato all'art. 16 della l. n. 240/2010 e delle procedure, all'abilitazione strettamente connesse, per la chiamata dei professori e dei ricercatori a tempo determinato di cui agli articoli 18 e 24 della medesima legge.

Come evidenziato dal *Dossier* del 26 novembre 2025 riguardante il DDL, redatto dal Servizio studi Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, l'esigenza di riforma muove dal "generale smarrimento" rispetto allo scopo iniziale per cui era stata pensata l'ASN, cioè quello di istituire un meccanismo che consentisse di accertare preventivamente il possesso dei livelli di qualificazione e produttività scientifica necessari per accedere alle procedure di reclutamento per la docenza universitaria.

Le principali criticità riscontrate dal Governo riguardano:

- il progressivo radicarsi, negli abilitati, di una aspettativa che l'ASN costituisca una sorta di diritto acquisito alla chiamata al ruolo;
- la ridondanza del processo di valutazione quali-quantitativa;
- l'assenza, in sede di ASN, di alcun riferimento all'attività didattica, di Terza missione, di valorizzazione della conoscenza e amministrativo/gestionale;
- la disomogeneità nella percentuale di abilitati tra i vari settori concorsuali e tra le diverse tornate di abilitazione a causa delle diverse prassi adottate dalle singole commissioni nazionali, da cui è scaturito un contenzioso pletorico;
- il costo delle procedure ASN.

La valutazione emersa in sede parlamentare è, dunque, sostanzialmente negativa; pertanto, il disegno di legge intende superare il sistema attuale precipuamente incentrato sull'ASN, sostituendolo con nuove modalità di selezione ai fini del reclutamento.

revisione in materia di reclutamento e di qualità dell'offerta formativa, dell'assetto e della *governance* della valutazione dell'università e della ricerca, nonché di revisione della struttura e del funzionamento degli organi consultivi del Ministero dell'università e della ricerca.

3 *Gli aspetti fondamentali del nuovo disegno di legge*²⁰

Il d.d.l. consta di 4 articoli.

3.1. *L'art. 1*

L'art. 1 reca “*Disposizioni in materia di reclutamento universitario*”.

Il comma 1, modificato nel corso dell'esame parlamentare, sostituisce integralmente l'art. 16 della legge n. 240/2010, prevedendo che – in luogo dell'attuale Abilitazione Scientifica Nazionale – l'ammissione alle procedure di chiamata dei professori di prima e di seconda fascia e dei ricercatori a tempo determinato sia condizionata dal possesso di specifici requisiti di produttività e di qualificazione scientifica, distinti per le funzioni di professore di prima e di seconda fascia, individuati, per ciascun gruppo scientifico-disciplinare, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, su proposta dell'ANVUR, sentito il CUN.

Il possesso dei requisiti è oggetto di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà da parte dei singoli candidati attraverso una piattaforma telematica del Ministero. I requisiti sono aggiornati, una prima volta, dopo due anni e poi ad intervalli non inferiori a cinque anni. Ne discende che la precedente procedura di valutazione quali-quantitativa al termine della quale si otteneva un certificato di abilitazione viene sostituita da una, profondamente differente, di tipo telematico, in grado *ex se* di soddisfare una mera condizione di ammissibilità per la partecipazione ai concorsi indetti dalle singole università.

La scelta operata dal legislatore riformatore ha l'obiettivo dichiarato di assumere i migliori (obiettivo sacrosanto, ma non dovrebbe essere una novità), vale a dire quei soggetti che dimostrino, a mezzo di specifici indicatori di produttività, nonché con le loro pubblicazioni e con la complessiva attività svolta, di aver contribuito al miglioramento della qualità delle attività dell'università che li ha reclutati.

Il comma 1-*bis* del medesimo articolo 1 introduce una nuova disciplina relativamente alla composizione delle liste per la formazione delle commissioni giudicatrici per la chiamata dei professori di prima e di seconda fascia nonché per la nomina dei ricercatori a tempo determinato.

²⁰ Si fa riferimento, anche per il prosieguo, al *dossier* dedicato (A.S. 1518), pubblicato su www.senato.it.

Il comma 2 modifica alcuni criteri relativi alla disciplina della chiamata dei professori di prima e di seconda fascia. Riguardo ai requisiti, occorre tener conto dell'attività didattica (che costituisce un *punctum dolens* in sede di valutazione²¹) svolta sia in Italia che all'Estero (a dimostrazione della rilevanza assunta dalla capacità dello studioso di aprirsi verso contesti ultranazionali), nonché la titolarità, la contitolarità o la partecipazione a progetti di ricerca di base o applicata, finanziata con bandi competitivi nazionali, europei ed internazionali, fermo restando il raggiungimento degli indicatori minimi in termini di, continuità, quantità e qualità della ricerca²².

Il comma 2, di conseguenza, sostituisce l'originario riferimento al possesso della abilitazione per il settore concorsuale (art. 16 l.n. 240/2010) con il possesso dei requisiti per il gruppo scientifico-disciplinare dichiarato ai sensi del comma 1.

Inoltre, tale comma disciplina la composizione delle commissioni giudicatrici locali (che, quindi, vengono confermate, operando una fondamentale scelta di principio) e stabilisce i relativi casi di esclusione; nel contempo, come è ovvio, introduce per le università l'obbligo di verificare l'effettiva sussistenza dei requisiti per il gruppo scientifico-disciplinare nonché di valutare le modalità di svolgimento della didattica. Infine, demanda a un decreto ministeriale la definizione delle linee guida per la

²¹ L'attività didattica, a rigore, non ha valore scientifico. Tuttavia, la continuità, l'assiduità, se si vuole, anche la qualità della didattica non possono considerarsi di secondo piano rispetto all'attività scientifica. Il compito del docente universitario, infatti, è quello di studiare, aggiornarsi, entrare in relazione con una platea più vasta di quella locale, di attrarre risorse, di promuovere attività ed anche di trasmettere il proprio sapere attraverso una didattica consona al livello universitario, in grado di formare le nuove generazioni. Talvolta, è accaduto che i compiti didattici siano stati intesi come una sorta di *hortus conclusus* del docente, una specie di *private yard* in cui, in nome della libertà di insegnamento, questi potesse esprimersi anche al di là dei programmi. Scindere integralmente l'attività didattica da quella scientifica, anche ai fini della valutazione del merito è operazione rischiosa, perché finirebbe per premiare coloro i quali non si dedicano all'insegnamento (ed agli studenti), limitando al minimo il proprio impegno in tal senso, essendo la progressione di carriera (ma non gli scatti stipendiali) assicurata dalla sola produzione scientifica. Il "nuovo" docente immaginato dal legislatore è chiamato, in linea con i valori costituzionali, ad abbinare l'attività scientifica a quella didattica, a gestire i rapporti di collaborazione con colleghi di altri Atenei (anche esteri), a divulgare il sapere anche attraverso le attività di Terza Missione, a intraprendere iniziative per la promozione della cultura e, *last but not least*, per l'acquisizione di risorse per la ricerca.

²² Anche il tema della quantità e qualità della ricerca è un *punctum dolens*, ma su questo si tornerà a breve.

valutazione periodica dei vincitori delle procedure di chiamata ai fini del computo delle assegnazioni del fondo per il finanziamento ordinario delle università (c.d. "F.F.O.") e del contributo per le università non statali legalmente riconosciute, secondo principi di premialità e autonomia responsabile.

Il comma 3 modifica la disciplina relativa alla procedura di selezione dei ricercatori a tempo determinato, prevedendo la nomina di una commissione giudicatrice composta da tre professori, di cui due esterni all'università che ha indetto la procedura, elenca le cause di esclusione dalla nomina a componente della stessa, stabilisce che la commissione conclude i propri lavori indicando il candidato più meritevole e interviene sui criteri di valutazione del ricercatore ai fini della chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia, sostituendo il riferimento al possesso dell'Abilitazione Scientifica Nazionale con il dichiarato (ed accertato) possesso dei requisiti di produttività e qualificazione scientifica di cui al comma 1.

Il comma 3 *bis* demanda a un decreto ministeriale la definizione dei requisiti soggettivi per l'inserimento nelle liste delle commissioni giudicatrici, delle cause di esclusione dalle medesime liste e delle modalità per lo svolgimento dei sorteggi dei componenti esterni delle commissioni giudicatrici.

Il comma 3 *ter* disciplina le condizioni e i limiti per la chiamata diretta di professori di prima e di seconda fascia da parte della Libera università di Bolzano, limitatamente alla copertura di posti correlati ad insegnamenti in lingua tedesca.

Il comma 3 *quater*, infine, reca modifiche di coordinamento alla legge n. 240/2010.

3.2. L'art. 2.

Seppure sotto un diverso piano, anche l'art. 2 del d.d.l. incide sul tema del reclutamento del personale ricercatore e docente universitario: anzitutto, intervenendo sull'art. 7 della l. n. 240/2010, per un verso introduce una nuova procedura di mobilità orizzontale, in aggiunta alle altre, che contempla il trasferimento unidirezionale di docenti e ricercatori ad altra sede universitaria, per altro verso prevede che il Ministro definisca specifici interventi per incentivare il trasferimento, nonché altre forme di mobilità

intrateneo, ivi incluso il trasferimento di un docente all'esito delle procedure di reclutamento (comma 1)²³.

Anche questa è una disposizione interessante, perchè il tema della mobilità ha una sua precisa *ratio* nell'ottica del nuovo *homo magister*, come già evidenziato, non più collocato a tempo indefinito ed inamovibile presso un Ateneo, ma in grado di (anzi, particolarmente sollecitato a) svolgere attività di studio e di ricerca all'estero o in altri Atenei nazionali ed europei. A questo, peraltro, servono le iniziative Erasmus che contemplano i docenti, come la possibilità di fare il *visiting professor* ed altro ancora, compresa l'assunzione di incarichi di insegnamento fuori dal proprio dipartimento universitario, avendo coperto, presumibilmente, il proprio carico didattico.

La mobilità fra Atenei, disciplinata dall'art. 7 della l.n. 240/2010, nel tempo, non ha dato risultati particolarmente significativi, anche a causa del discutibile accorpamento delle procedure concorsuali a quelle di trasferimento; sicchè, una maggiore elasticità in tal senso potrebbe dare vigore ad uno strumento le cui potenzialità sono state, finora, in qualche misura sottovalutate, potendo esso favorire la condivisione dei saperi senza creare *élites* o condizioni stagnanti e di *routine*, non incentivanti per i docenti stessi.

Le modifiche normative introdotte in tema di trasferimento unidirezionale, quindi, come si evince dalla lettura delle Relazioni illustrativa e tecnica, esprimono la volontà di promuovere azioni a sostegno della mobilità interuniversitaria e internazionale, al fine di favorire la circolazione dei saperi e delle figure di eccellenza tra gli Atenei.

Ancora, la medesima disposizione, intervenendo sulla l. n. 230/2005, modificandone l'art. 1, comma 9 in materia di chiamata di studiosi dall'estero o di chiara fama, esclude dai meccanismi di riduzione operanti in sede di ripartizione del Fondo di Finanziamento Ordinario per le università gli eventuali interventi che il Ministero dovesse predisporre al fine di incentivare le chiamate di studiosi dall'estero o di chiara fama (comma 2). Gli incentivi, cioè, possono essere riconosciuti alle università che procedo-

²³ La disposizione in esame aggiunge all'art. 7 il comma 3-bis, il quale, nell'ottica di incentivare le procedure di mobilità dei docenti universitari, statuisce che, è possibile con l'assenso dell'interessato e delle università interessate, effettuare il trasferimento di un professore o ricercatore a tempo indeterminato in servizio da almeno cinque anni, a condizione che per l'università che dispone la chiamata sussistano le condizioni di sostenibilità economico-finanziaria di cui all'art. 1, comma 978, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (trasferimento unidirezionale). Tale possibilità si aggiunge, quindi, alle procedure di mobilità bidirezionale già contemplate dal succitato art. 7, comma 3.

no alla chiamata di studiosi dall'estero o di chiara fama per ricoprire posti di professore ordinario, associato e di ricercatore, senza incidere negativamente, nei confronti dell'università procedente, in sede di ripartizione del F.F.O.

3.3. *L'art. 3*

L'art. 3 del d.d.l. reca le disposizioni transitorie e finali necessarie a garantire, nel passaggio dalla vecchia alla nuova normativa concernente la revisione delle modalità di accesso, valutazione e reclutamento di docenti e ricercatori universitari, la continuità delle procedure di Abilitazione Scientifica Nazionale e di quelle di reclutamento in corso all'entrata in vigore della riforma.

Tra queste disposizioni si segnalano, per la loro particolare portata sul futuro assetto del sistema complessivo che verrà applicato in fase transitoria:

- il comma 3, per cui coloro i quali abbiano conseguito l'Abilitazione Scientifica Nazionale sulla base delle regole vigenti prima della data di entrata in vigore della riforma, si ritengono comunque in possesso dei requisiti di produttività e qualificazione scientifica individuati ai sensi dell'articolo 16, come sostituito dall'art. 1, per le funzioni ed il gruppo scientifico-disciplinare di riferimento fino al termine di validità dell'abilitazione;
- il comma 4, che disciplina il regime transitorio rispetto a coloro i quali abbiano ricevuto una valutazione negativa in sede di Abilitazione Scientifica Nazionale. Il comma prevede che questi ultimi non siano ammessi a partecipare alle procedure di reclutamento di docenti e ricercatori universitari di cui agli artt. 18 e 24, commi 5 e 6, per lo stesso settore o gruppo scientifico-disciplinare corrispondente e per la stessa fascia o per la fascia superiore, nel corso dei dodici mesi successivi alla data di presentazione della domanda;
- il comma 5, come modificato in sede referente, il quale chiarisce che, fino al termine di cui all'articolo 24, comma 6, della legge n. 240 del 2010 (ossia il 31 dicembre 2026), possono partecipare alle procedure di chiamata nel ruolo di professore di prima e seconda fascia ivi previste, riservate al personale (professori di seconda fascia e ricercatori a tempo indeterminato) già in servizio nell'università procedente, i

- soggetti che abbiano conseguito l'Abilitazione Scientifica Nazionale ai sensi dell'articolo 16, nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della legge di riforma²⁴;
- il comma 6, che demanda al Consiglio Universitario Nazionale (CUN) l'espressione del parere per le chiamate dirette dall'estero di studiosi di chiara fama per la copertura dei posti di professore ordinario²⁵.

3.4. L'art. 4

L'art. 4, infine, reca la clausola di invarianza finanziaria.

Si tratta di una clausola obbligata ai fini del rispetto delle coperture di bilancio ai sensi degli artt. 81 e 97 della Costituzione così come riformati dalla legge costituzionale n. 1 del 20 aprile 2012, ove è stato ribadito ed implementato il principio del pareggio di bilancio.

4. *Il reclutamento universitario tra luci e ombre.*

Quello del reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari è un tema che nasconde un insospettabile tratto umano: tutti i docenti di ruolo hanno affrontato una selezione e sono stati valutati secondo le vigenti discipline delle proprie epoche; tutti hanno vissuto la fase del reclutamento con ansia, fatica e trepidazione, ma anche con fiducia.

Questo dato di fatto “esperienziale” impone di sgombrare il campo da luoghi comuni che non rendono giustizia all'impegno di tanti. Non è vero che il merito non sia sempre premiato: a volte prima, a volte dopo (secondo l'*id quod plerumque accidit*), l'impegno, la qualità scientifica, la dedizione, la passione, sono riconosciuti dall'Accademia e poi tradotti in progressione di carriera. In questo, effettivamente, vi è una sorta di implicita *cooptazione*, che non va intesa come una forma di lobbismo; anzi, se scevra da condizionamenti indebiti (che

²⁴ Nel testo originario del disegno di legge, prima delle modifiche apportate durante l'esame in sede referente, il comma 5 riconosceva la possibilità di partecipare alle procedure di chiamata nel ruolo di professore di prima e seconda fascia anche a coloro i quali fossero risultati in possesso dei nuovi requisiti individuati sulla base di quanto disposto dall'articolo 16 come novellato.

²⁵ La competenza ad esprimere tale parere è attualmente attribuita alle commissioni nazionali per l'espletamento delle procedure di Abilitazione Scientifica Nazionale.

talora ci sono, ma non più che in altri settori) è una garanzia di qualità della selezione.

Vi è poi da evidenziare un altro aspetto assai rilevante e spesso sottovalutato, forse anche perché “sconveniente” (del resto, nella *vulgata*, i professori universitari sono ritenuti una casta di privilegiati, seppure non si sa bene perché, soprattutto dopo le più recenti riforme che li hanno trasformati in veri e propri burocrati): i concorsi universitari scontano un’*alea* legata, a monte, alla scarsità di risorse investite dallo Stato, le cui politiche sono spesso mortificanti sotto questo specifico aspetto anche in relazione alle difficoltà ed ai sacrifici che la carriera universitaria impone. Il che consente di sfatare un altro mito: gli stipendi dei docenti universitari, pur aggiornati con la legge Gelmini, non sono paragonabili a quelli dei magistrati, dell’alta dirigenza o dei parlamentari. Nella stragrande maggioranza dei casi, quindi, chi sceglie di percorrere la carriera universitaria lo fa anzitutto per passione, non per un ritorno economico; ovviamente, vi è anche l’importanza dello *status* e del ruolo in generale sul piano sociale e professionale²⁶.

Certamente, a volte le valutazioni non sono corrette, come testimonia il contenzioso in materia, soprattutto nelle procedure di ASN, che ha impegnato il Tar del Lazio ed il Consiglio di Stato (di cui, riguardo alle questioni salienti si è dato un saggio²⁷), mostrando, pur nell’ambito dei limiti (e dei controllimiti²⁸) del sindacato sulla discrezio-

²⁶ La possibilità che il docente universitario renda anche prestazioni professionali costituisce un ulteriore *punctum dolens*: anzitutto, per svolgere attività professionale è necessario optare per il regime a tempo definito oppure richiedere un’apposita autorizzazione, rischiando, altrimenti, di incorrere in specifiche sanzioni e azioni di responsabilità ai sensi dell’art. 6 commi 9 e 10 della l.n. 240/2010. Per i docenti a tempo pieno il d.l. n. 44/2023 (v., in particolare, l’art. 9, commi 2-bis e 2-ter) ha “liberalizzato” le attività di consulenza, sempreché si tratti di attività occasionale a prevalente carattere scientifico e non organizzata con continuità e strutturazione professionale (sull’interpretazione del dato normativo Corte Conti, sez. reg. Lombardia, n. 147/2021; Corte conti, sez. centr. app. II, n.172/2023). Per una analisi più dettagliata, si rinvia a G. ZAMPINI, *Incompatibilità ed attività extra-istituzionali dei professori e dei ricercatori universitari*, in *Il lavoro nelle pubbliche amministrazioni*, 2/2019, 29 ss. Resta aperto il tema della concorrenza sul mercato delle professioni e della compatibilità, in linea di principio, dell’attività professionale con quella didattica e scientifica.

²⁷ Si rinvia a quanto già osservato *supra*.

²⁸ Qui, ovviamente, il termine è adoperato in senso “figurato”, solo per evocare la complessità del quadro in cui si innesta il tema del sindacato sulla discrezionalità tecnica,

nalità tecnica, una sensibilità ed un'attenzione che meritano di essere riconosciute.

In questo contesto, si inserisce, tra le altre, una decisione risalente al 2019 del Consiglio di Stato, che ha spinto tale rapporto alla sua massima estensione, fino a varcare, probabilmente, i confini del sindacato di legittimità su quello di merito: nella specie, dopo numerose valutazioni negative espresse da commissioni universitarie a diversa composizione, il Supremo Consesso di giustizia amministrativa ha ritenuto di potere riconoscere l'abilitazione scientifica al ricorrente ed appellante, dichiarando esaurito ogni margine di apprezzamento discrezionale in ragione del suo reiterato cattivo uso²⁹.

Quale che sia l'idea che si abbia di tale dirompente pronuncia – i punti di vista in merito possono essere assai divergenti – il tema dell'effettività

la cui delicatezza è ben nota. In proposito, Consiglio di Stato, VI, 5 dicembre 2022 n. 10624 e, più di recente, Consiglio di Stato, III, 25 settembre 2025 n. 7712. In dottrina, senza pretesa di esaustività: F. SALVIA, *Attività amministrativa e discrezionalità tecnica*, in *Dir. Proc. Amm.*, 1992, 685 ss.; M. DEL SIGNORE, *Il sindacato del giudice amministrativo sulle valutazioni tecniche: nuovi orientamenti del Consiglio di Stato, nota a Cons. Stato 9 aprile 1999, n. 601, ibidem*, 2000, 18; P. LAZZARA, *Autorità indipendenti e discrezionalità*, Padova, 2001; S. PERONGINI, *Le nuove categorie dogmatiche della discrezionalità comparativa*, Torino, 2025; Id., *Teoria e dogmatica del provvedimento amministrativo*, Torino, 2016, 324 ss.

²⁹ Ci si riferisce alla sentenza n. 1321 del 25 febbraio 2019 resa dalla sez. VI del Consiglio di Stato, ove si osserva: “La “riduzione” della discrezionalità amministrativa (anche tecnica) può essere l'effetto: a) sul piano “sostanziale”, degli auto-vincoli discendenti dal dipanarsi dell'azione amministrativa, contrassegnata dal crescente impiego di fonti secondarie e terziarie che si pongono spesso come parametri rigidi per sindacare l'esercizio della funzione amministrativa concreta (anche se originariamente connotata in termini discrezionali); b) sul piano “processuale” dei meccanismi giudiziari che, sollecitando l'amministrazione resistente a compiere ogni valutazione rimanente sulla materia controversa, consentono di focalizzare l'accertamento, attraverso successive approssimazioni, sull'intera vicenda di potere (si pensi alla combinazione di ordinanze propulsive e motivi aggiunti avverso l'atto di riesercizio del potere, ma anche alle preclusioni istruttorie e alla regola di giudizio fondata sull'onere della prova), concentrando in un solo episodio giurisdizionale tutta quella attività di cognizione che prima doveva necessariamente essere completata in sede di ottemperanza. La consumazione della discrezionalità può essere anche il frutto della insanabile “frattura” del rapporto di fiducia tra Amministrazione e cittadino, derivante da un agire reiteratamente capzioso, equivoco, contraddittorio, lesivo quindi del canone di buona amministrazione e dell'affidamento riposto dai privati sulla correttezza dei pubblici poteri. In presenza di una evenienza siffatta, resta precluso all'amministrazione di potere tornare a decidere sfavorevolmente nei confronti dell'amministrato anche in relazione ai profili non ancora esaminati. In alcuni casi, può accadere che la pervicacia degli organi amministrativi a reiterare le statuizioni annullate integri una elusione (palese o occulta) del giudicato: in tal caso deve ammettersi la possibilità, per il giudice dell'ottemperanza, di sindacare anche su aspetti non pregiudicati dalla sentenza?”.

della tutela e, se si vuole, della realizzazione del principio del merito posto dall'art. 97 della Costituzione hanno attivato una serie di canali di caratura prettamente assiologica, che, nel tempo, sono stati declinati con fiducia, a volte con sospetto, qualche rara volta con rassegnazione.

L'Università, come istituzione, del resto, è, suo malgrado, divenuta il "parafulmine" di tante problematiche, anche di natura politica, finendo per coinvolgere i rapporti necessariamente intercorrenti tra Maestro ed Allievo.

A prescindere dall'attualità e dagli scandali cui è stata data ampia eco, non pare fuor di luogo ricordare quanto accaduto al Prof. Maurizio Ascoli, eminente scienziato cui oggi è dedicata l'Aula Magna del Policlinico Universitario di Palermo ed al quale a Palazzo Steri, nel 2015, è stata apposta una targa: il prof. Ascoli, assieme ad altri quattro professori venne privato della cattedra e licenziato nel 1938 dopo l'emanazione delle leggi razziali³⁰, salvo il suo reintegro solo nel 1943. I suoi allievi subirono una forzata *diaspora*, ma questo non ha inciso sulla loro successiva attività di ricerca³¹.

Questa è una peculiarità soprattutto universitaria: tutti, in un modo o nell'altro, si riconoscono in una Scuola e nei rispettivi Maestri (anche criticamente). Eppure, anche il rapporto Maestro-Allievo è stato oggetto di dibattito e di numerosi contenziosi, obbligando la giurisprudenza a chiarire che il conflitto di interessi, ove il Maestro faccia parte di una commissione di concorso in cui è presente l'allievo, deve essere effettivo e comprovato da ragioni di reale cointeressenza, non presuntivamente, come una sorta di *legittima suspicione*³².

³⁰ Gli altri erano: Emilio Segre, Camillo Artom, Mario Fubini e Alberto Dina.

³¹ In particolare, uno di essi, il Prof. Letterio Cannavò, è stato il fondatore della Società Italiana di Malattie Infettive, a dimostrazione del fatto che il germe inoculato dal Maestro è in grado di crescere e produrre scienza anche quando questi sia venuto meno (pur temporaneamente), di fatto o di diritto.

³² Consiglio di Stato, VII, 26 aprile 2025 n. 2552: "*Nelle procedure concorsuali, perché i rapporti personali assumano rilievo, deve trattarsi di rapporti diversi e più saldi di quelli che di regola intercorrono tra maestro ed allievo o tra soggetti che lavorano nello stesso ufficio, essendo rilevante e decisiva la circostanza che il rapporto tra commissario e candidato, trascendendo la dinamica istituzionale delle relazioni docente/allievo, si sia concretato in un autentico sodalizio professionale connotato dai caratteri della stabilità e della reciprocità d'interessi di carattere economico e comunque di tale intensità da fare sorgere il sospetto che il giudizio non sia stato improntato al rispetto del principio di imparzialità.*" (Consiglio di Stato sez. III, 28/04/2016, n.1628). *La semplice sussistenza di rapporti accademici o di ufficio tra commissario e candidato non è idonea ad integrare gli estremi delle cause d'incompatibilità normativamente cristallizzate, salva la spontanea astensione di cui al capoverso dell'art. 51 c.p.c.; la*

Si tratta, in effetti, di un rapporto prezioso che va fortemente sostenuto.

Un tempo, il Maestro era una sorta di garante e di guida per l'allievo da questi ritenuto bravo e meritevole.

Riferendosi a quest'epoca ormai remota, un Presidente emerito della Corte costituzionale, qualche anno fa, raccontò che, subito dopo la laurea, aveva partecipato alla prova scritta del concorso in magistratura superandola brillantemente. Recatosi dal suo Maestro, fu da questi dissuaso dal sostenere la prova orale essendo destinato alla cattedra universitaria, come, in effetti, fu, ricoprendo incarichi prestigiosi, compreso quello di Rettore.

Ebbene, oggi, questo sarebbe impensabile e forse finirebbe per costituire prova d'illecito. Oggi non sarebbe possibile, nemmeno per Massimo Severo Giannini, andare in cattedra a ventiquattro anni: i concorsi universitari raramente arrivano tempestivamente, ma, in modo contingente, dopo anni di precariato, difficoltà, spese – solitamente, anticipate dalla famiglia, qualche volta reperite con borse di studio – per la pubblicazione dei propri lavori, per le trasferte (cioè, per recarsi ad incontri scientifici) e così via. È una prova di resistenza, che, nella maggior parte dei casi, grava sulle famiglie, creando una selezione naturale che, se da un lato *affanna*, dall'altro non *consola*.

Il tema dell'età per l'accesso alla carriera universitaria, inoltre, non può e non deve essere sottovalutato³³: non è affatto detto che la migliore

conoscenza personale e/o l'instaurazione di rapporti lavorativi ed accademici non sono di per sé motivi di astensione, a meno che i rapporti personali o professionali non siano di rilievo ed intensità tali da far sorgere il sospetto che il candidato sia giudicato non in base al risultato delle prove, bensì in virtù delle conoscenze personali (Cons. Stato, sez. VII, 9 settembre 2022, n. 7867). Perché i rapporti personali assumano rilievo deve trattarsi di rapporti diversi e più saldi di quelli che di regola intercorrono tra maestro e allievo o tra soggetti che lavorano nello stesso ufficio, essendo "rilevante e decisiva la circostanza che il rapporto tra commissario e candidato, trascendendo la dinamica istituzionale delle relazioni docente/allievo, si sia concretato in un autentico sodalizio professionale connotato dai caratteri della stabilità e della reciprocità d'interessi di carattere economico" (Cons. Stato, sez. VI, n. 4015 del 2013). In definitiva, affinché sussista un vero e proprio obbligo di astensione deve essere dimostrata la sussistenza concreta di un rapporto di lavoro o professionale stabile con la presenza di interessi economici ovvero di un rapporto personale di tale intensità da fare sorgere il sospetto che il giudizio non sia stato improntato al rispetto del principio di imparzialità".

³³ Il MUR ha pubblicato nell'ottobre 2024 un *focus* su "Il personale docente e non docente nel sistema universitario italiano – Anno 2023" da cui emergono una serie di dati estremamente interessanti. In particolare, a conferma di quanto evidenziato, risulta che: "Il 55,5% dei docenti degli atenei statali ha almeno 50 anni e l'età media è pari a circa 51 anni: si passa

produzione scientifica si abbia solo nella maturità, da giovani si hanno il coraggio, la spregiudicatezza, la voglia di esprimersi liberamente, spesso con risultati sorprendenti³⁴.

Resta un dato incontrovertibile: nessuno, oggi – anche a fronte di un allievo di straordinaria brillantezza – si assumerebbe, con analogia *nonchalance*, la responsabilità di consigliare di non presentarsi alla prova orale di un concorso (soprattutto se) prestigioso come quello in Magistratura per seguire la strada lunga e tortuosa della carriera universitaria, condannandolo ad anni di sacrificio, con esito affatto scontato.

Rifuggendo da facili luoghi comuni – senza con questo banalizzare i problemi esistenti – è evidente che il merito universitario, oltreché essere affermato come un *mantra*, presuppone la effettiva possibilità del suo riconoscimento attraverso la predisposizione di un quadro di interventi che dia concrete *chances* alla realizzazione delle legittime aspirazioni di chi si dedica ad una carriera per sua natura già difficile, per non renderla impervia.

I migliori, in ossequio all'art. 97 della Costituzione, meritano il giusto riconoscimento in tempi accettabili senza sottoporli ad alcuna prova da sforzo (o di resistenza), valorizzandoli adeguatamente in funzione anzitutto dell'interesse pubblico all'istruzione³⁵. Spesso, invece, arriva chi resiste, chi se lo può permettere, chi, nel frattempo, affianca, all'attività di ricerca

dai 58 anni dei professori ordinari, ai 52 anni dei professori associati fino ai 43 anni dei ricercatori. Includendo anche i titolari di assegni di ricerca, che in media hanno 33 anni, l'età media complessiva è di 47 anni. Nel confronto con la media dei 27 Paesi dell'Unione Europea, la distribuzione dei docenti per classi di età in Italia appare molto più sbilanciata verso le classi di età più elevate, a partire dai 45-49 anni, mentre si osserva una minore presenza al di sotto dei 40 anni e nelle classi dei più giovani? (ustat.mur.gov.it/media/1294/focus_pers_univ2023.pdf).

³⁴ Massimo Severo Giannini, nato nel 1915, pubblicò *Il potere discrezionale della pubblica amministrazione* con i tipi della Giuffrè (Milano) nel 1939 a ventiquattro anni; si pensi, più di recente, al saggio di Antonio Romano Tassone *Note sul concetto di potere giuridico* (Catania 2/1981, ora in *Scritti giuridici*, I, Napoli, 2024, 3 ss.) in assoluto uno dei primi lavori, unanimemente ritenuto uno dei suoi migliori prodotti (v., infatti, AA.VV., *Il diritto amministrativo negli studi di Antonio Romano Tassone*, a cura di F. Astone, V. Berlingò e A. Romeo, Napoli, 2024). Nel campo della fisica, Albert Einstein ebbe il premio Nobel nel 1921 per la teoria dell'effetto fotoelettrico, formulata nel 1905, a soli ventisei anni.

³⁵ B.G. MATTARELLA, *Il principio del merito e i suoi oppositori*, in *Riv. Trim. Dir. Pubbl.*, 2007, 641 ss.; ID., *Il principio del merito*, in AA.VV., *Studi sui principi del diritto amministrativo*, a cura di M. Renna e F. Saitta, Milano, 2012, 149 ss., ove viene evidenziata la complessità del rapporto tra principio maggioritario e principio del merito anche in relazione al c.d. *spoils system*. Più di recente, AA.VV., *Dialogo su buon andamento e imparzialità nell'amministrazione contemporanea*, a cura di M. Calabrò e A. De Siano, Napoli, 2025.

quella professionale, prassi (talora obbligata) su cui pure vi sarebbe da discutere³⁶. È questo il *vulnus* più grave al principio del merito, di cui non si parla a sufficienza. Per invertire la rotta, dunque, occorre *in primis* investire sulla ricerca e, nel contempo, pensare ad un reclutamento che valorizzi la *qualità*, anziché la *quantità* della produzione scientifica.

Tante volte, capita, nelle procedure di concorso, di trovarsi di fronte ad un candidato con un discreto numero di pubblicazioni frutto del lavoro di anni (come nel caso delle monografie, cui oggi si dedicano non più di sei mesi, quando va bene) a fronte di altri, di modesta qualità scientifica, con una produzione doppia, che abbiano pubblicato su tutto e, nel contempo, abbiano aderito ad ogni sorta di comitato editoriale o abbiano fatto incetta di incarichi di docenza a contratto³⁷.

Diventa, così, un problema tutt'altro che banale esprimere un giudizio corretto (anche per la necessaria rigidità dei criteri adottati), non essendo chiaro se debba prevalere chi scrive di più, oppure chi pondera ed analizza approfonditamente, senza pubblicare il più possibile (magari con l'aiuto dell'intelligenza artificiale³⁸).

Un tempo, nei concorsi universitari relativi ai settori giuridici, le monografie erano, di regola, tre: una per la associazione, una per l'ordinariato ed una per la conferma dello straordinario. Oggi, una simile produzione

³⁶ In un mondo ideale, il docente universitario dovrebbe essere adeguatamente retribuito ed essere sempre a regime di tempo pieno, consentendogli, nel contempo, di svolgere attività di consulenza a patto che sia garantita la compatibilità con quella universitaria, in modo da evitare pericolosi scollegamenti tra teoria e pratica. In questo contesto dovrebbero essere contemplati anche i docenti degli istituti scolastici, oggi mortificati sul piano economico e professionale svilendone il ruolo sociale un tempo fondamentale.

³⁷ Quello delle docenze a contratto è un ennesimo *punctum dolens*, sia perché, talora, incide sulla qualità della didattica (in altri casi, non del tutto infrequenti, è bene ricordarlo, la docenza esterna viene affidata – anche a titolo gratuito, data la ristrettezza di risorse – a soggetti di sicura qualità scientifica), sia perché determina costi ulteriori ed impiego di risorse che potrebbero essere indirizzate al reclutamento. Per questo motivo, si tratta di una prassi che le università coltivano, per lo più, solo come *extrema ratio*.

³⁸ L'uso dell'intelligenza artificiale costituisce una *quaestio* tutt'altro che indifferente. Il suo abuso, infatti, rischia di pregiudicare la genuinità delle ricerche. Beninteso, oggi il ricercatore non è più quello che si reca in biblioteche polverose per reperire testi, cionondimeno, l'uso degli strumenti digitali e dell'intelligenza artificiale non può e non deve sostituirsi all'attività umana. Sul punto, G. GALLONE, *Riserva di umanità e funzioni amministrative*, Padova, 2023; A. DI MARTINO, *Tecnica e potere nell'amministrazione per algoritmi*, Napoli, 2023. Il cattivo uso dell'intelligenza artificiale è stato di recente stigmatizzato in sede processuale da Tar Lombardia, Mi, 21.10.2025 n. 3348.

(per tacere della catalogazione degli articoli in rivista³⁹), potrebbe non essere sufficiente in un concorso di seconda fascia.

E qui si arriva alla questione più spinosa, che si è rivelata essere un vero e proprio *boomerang* per la riforma Gelmini (a prescindere dalla sua entrata a piedi uniti con decreto legge a concorsi banditi nel 2008).

Le problematiche connesse alla valutazione della produzione scientifica sulla base di mediane che considerano (prioritariamente, anche se non esclusivamente) il *quantum* piuttosto che la qualità, si è posto in modo sempre più evidente ed ha segnato il *de profundis* di una riforma che aveva in sé alcune buone idee, ma che è stata inquinata da petizioni di principio che non hanno mai convinto.

L'ASN ha, così, via via, mostrato tutti i suoi limiti, anche al di là del (buon) lavoro delle Commissioni sorteggiate: pur pensata per premiare il merito, ha finito per creare nuovo precariato ed aspettative deluse dalla scarsità di risorse, dai ricorrenti blocchi delle assunzioni, dal *turn over*, dalla necessità di reperire i punti organici e così via. Le stesse Commissioni hanno finito, in qualche caso, per allargare le maglie della selezione, consapevoli della difficoltà di esprimere giudizi prevalentemente quantitativi, frutto di un lavoro faticoso e delicato, quanto gravido di responsabilità.

Non a tutte le questioni cui si è fatto riferimento è possibile fornire ricette risolutive; non riesce comunque a farlo il legislatore, non tanto e non solo per il loro numero e consistenza, ma anche per le scelte politiche che presuppongono.

Pare comunque corretta l'idea di puntare sulla *responsabilità* (come nel sistema tedesco), incidendo sui finanziamenti non solo *ex ante*, ma anche *ex post*. L'idea è condivisibile perchè in linea con l'essenza delle questioni che ci si è sforzati di evidenziare; il difficile è trovare una corretta declinazione e formulazione nel diritto positivo.

In primo luogo, occorre trovare un *centro di gravità* che non trasformi il passaggio alle dichiarazioni sostitutive in una spada di Damocle incombente sui privati⁴⁰.

³⁹ Per questo, si rinvia al Regolamento per la classificazione delle riviste nelle aree Cun 8a, 10, 11a, 12, 13 e 14, approvato con Delibera del Consiglio Direttivo n. 306 del 21.12.2023, il quale “disciplina l'impiego di criteri, parametri e indicatori per la classificazione e l'aggiornamento degli elenchi delle Riviste Scientifiche e delle Riviste di Classe A previsti dal Decreto Ministeriale 7 giugno 2016, n. 120” (art. 1), in *www.annur.it*.

⁴⁰ Si rinvia, per questo, alle lucide e tuttora valide osservazioni di L. TORCHIA, *Ten-*

In secondo luogo, occorre creare le condizioni perché la carriera universitaria operi le giuste selezioni e non lasci indietro i più meritevoli.

In terzo luogo, occorre puntare decisamente sulla qualità della ricerca, superando le produzioni inutili e quantitativamente pletoriche. Oggi, chi non pubblica continuamente, preferibilmente in riviste di fascia A, vede declassata la sua posizione rispetto alla partecipazione alle commissioni di concorso, agli scatti stipendiali, ecc.; è giusto che si pretenda da uno studioso una produttività adeguata e continua, altro è incentivare indefinitamente tale produttività. Da questo punto di vista, non paiono risolutivi nemmeno i giudizi sulla VQR espressi in sede Anvur.

In quarto luogo, va rafforzata – e la riforma ha anche questo intendimento – l'importanza della didattica: il docente universitario ha precisi compiti formativi, deve impegnarsi a divulgare il suo sapere; è, infatti, un *magister vitae ac studiorum*⁴¹, ossia un maestro di vita in ragione dell'esperienza, della cultura e della formazione maturate ed acquisite, esaltando e realizzando compiutamente il diritto all'istruzione delle *persone*, siano essi studenti, siano essi appartenenti all'intero corpo sociale⁴².

Nel complesso, il sistema che emerge deve essere credibile e utile; per far questo occorre investire in modo massiccio su esso, abbandonando politiche di piccolo cabotaggio che favoriscono più l'abbandono che il rientro dei cervelli, essendo, peraltro, ormai dimostrato che quelle dedicate alla ricerca sono le risorse più produttive e con la maggiore utilità marginale. Se questo avvenisse, molte delle questioni che si sono poste (non tutte, non si ha una simile pretesa) troverebbero più facile soluzione.

denze recenti della semplificazione amministrativa, in *Dir. Amm.*, 1998, 385 ss.; si veda anche L. DONATO, *Le autocertificazioni tra "verità" e "certezza"*, Napoli, 2015.

⁴¹ La locuzione è, come noto, tratta dal *De Oratore* di Cicerone ed è riferita alla storia come maestra di vita: "*Historia vero testis temporum, lux veritatis, vita memoriae, magistra vitae, nuntia vetustatis*" (II, 9, 36),

⁴² Il valore solidaristico del diritto all'istruzione non può essere misconosciuto, anche rispetto al mondo della scuola. Interessanti osservazioni, in proposito, sono svolte da V. CARACCILO LA GROTTIERA, *op. cit.*, spec. 41 ss.: "*Nella disciplina dell'istruzione trova ampia applicazione il principio solidarista espresso all'art. 2 Cost., configurato come il crocevia tra democrazia, eguaglianza, personalismo e pluralismo, nonché finalizzato al conseguimento di un risultato sociale di mediazione e superamento di conflitti e tensioni ... Il principio solidarista ispira il sistema di istruzione sia per ciò che concerne la relazione tra docente e studente che con riguardo all'impegno dell'individuo per lo sviluppo della società*".

5. Osservazioni conclusive: utilità e prospettive della riforma

Quanto in corso di approvazione in sede parlamentare consente di svolgere anche alcune considerazioni conclusive non solo in termini di principio, ma anche di tipo “operativo”.

La riforma sembra riflettere un *leit motiv* proprio delle più recenti azioni riformatrici che a vario titolo hanno inciso sull’assetto organizzativo e procedurale delle pubbliche amministrazioni. A partire dalla recente fase pandemica, infatti, il legislatore si è mosso lungo la linea direttrice della razionalizzazione in chiave di semplificazione.

Quanto al piano organizzativo, la riforma del reclutamento indubbiamente determinerebbe un riposizionamento degli equilibri tra accentramento e autonomia degli atenei, seppure si è consapevoli che non è possibile ancora cogliere appieno la dinamica dei potenziali futuri assetti organizzativi del settore universitario.

Quanto al piano procedurale, la riforma sul reclutamento introduce un modello funzionale al superamento del modello vigente, talora apparso come foriero di disallineamento tra più valutazioni (in sede di valutazione della domanda ASN e in sede di espletamento del concorso/dei concorsi) di uno stesso *curriculum*⁴³.

L’idea di fondo della proposta di riforma sembra, infatti, essere quella di ricondurre ad unità la cornice del sistema di reclutamento sostituendo il modello della Abilitazione Scientifica Nazionale con quello dell’autocertificazione dei requisiti. Si abbandona, così, il “doppio binario” verticale, per rimanere su un “monorotaia” orizzontale, rappresentato dalla sola procedura concorsuale.

Questa nuova modalità di reclutamento, come s’è detto, nasce dai fallimenti della precedente, alcuni dei quali già insiti nella riforma Gelmini, altri frutto di problematiche intrinseche e strutturali, proprie del sistema universitario. Se alle prime, dunque, può essere più direttamente (non vorremmo dire, agevolmente) posto rimedio, per le seconde, in mancanza di scelte coraggiose, molte questioni potrebbero riproporsi in futuro se non affrontate con lucidità.

⁴³ Anche la valutazione dei *curriculum vitae* è da sempre estremamente problematica: si pensi, ad esempio, al caso in cui un candidato elenchi dei titoli nel CV e non li riporti tra quelli sottoposti alla Commissione di concorso per la sua valutazione (solitamente posti in un apposito allegato).

Del resto, non è possibile negare che negli scorsi anni si siano verificati diversi cortocircuiti, diremmo anche vere e proprie contraddizioni nelle valutazioni, meritevoli di essere superate, soprattutto in un contesto globalizzato e perciò ipercompetitivo.

L'anello debole della catena, da sempre, sono i giovani, per un verso proiettati verso il conseguimento dell'Abilitazione Scientifica Nazionale, per altro verso abbandonati a se stessi. In questo senso, sarebbe un grave errore non coltivare i dottorati e gli assegni di ricerca che, per tanti, hanno costituito un primo punto di approdo nel mondo universitario. La premialità a questo livello è essenziale perché particolarmente incentivante ed in grado di svolgere una fondamentale funzione perequativa, consentendo a tutti, a prescindere dal censo, l'accesso alla carriera universitaria⁴⁴.

Nel contempo, la fase transitoria si prospetta assai delicata.

L'ASN ha avuto più di un costo: quello della burocrazia; quello, in senso lato, dell'impegno delle commissioni; l'impegno degli aspiranti professori universitari che hanno costruito una parte della propria carriera durante la vigenza dell'odierno modello ASN, il che avrebbe richiesto un numero sufficiente (magari, non corrispondente), di concorsi. La fase transitoria dovrebbe essere ripensata anche in quest'ottica. In caso di approvazione della riforma sarà importante garantirne l'effettività, scongiurando il rischio di incorrere nello stesso disorientamento organizzativo indotto, a suo tempo, dalla legge n. 240/2010 nel passaggio dal vecchio al nuovo regime, a danno, *in primis*, delle generazioni più giovani.

Le sfide della moderna università non sembrano ammettere battute di arresto o esitazioni, soprattutto in un momento di crisi (anche di valori culturali)⁴⁵ come quello attuale.

Un'ultima notazione sui "*requisiti di produttività e qualificazione scientifica*" prospettati dal modello oggetto della riforma: l'Università è responsabile rispetto alle generazioni future ed è chiamata a rappresentare un fattore di coesione e di crescita socioeconomica⁴⁶, come è emerso in modo evidente

⁴⁴ In proposito, ancora, V. CARACCILO LA GROTTIERA, *op. cit.*, 45 ss., osserva: "L'istruzione, pertanto, se da una parte può essere considerata come uno strumento per superare le disuguaglianze, per altro verso deve valorizzare le diversità proprio per costruire una formazione sociale che tenga conto della varietà delle persone che la compongono e dei benefici che ogni persona, adeguatamente inserita nella società, può apportare all'interesse di tutti?".

⁴⁵ C. VENTIMIGLIA, *Cultura e amministrazione nella transizione digitale*, Bari, 2021.

⁴⁶ E. GAUDIO, *Più cultura e università per cambiare il Paese* (Prolusione del Prof. Eugenio Gaudio, Magnifico Rettore della Sapienza Università di Roma in occasione dell'Inaugu-

durante la recente, difficilissima, esperienza della pandemia. Le *“finalità e i ruoli dell’università cambiano nel tempo e il cambiamento sembra aver acquisito una significativa accelerazione. Negli ultimi decenni, l’università ha ricevuto nuove richieste sia dall’economia (nuove utilizzazioni dei prodotti della conoscenza), sia dalla società (spinta alla mobilità sociale, vera o apparente, attraverso l’accesso a professioni legate a titoli di studio superiori, ma anche – più di recente – alla formazione per nuove figure professionali)”*⁴⁷.

Il personale docente è parte essenziale di questo scenario di cambiamento e deve dunque stare al passo con i tempi, in questo risiede la centralità del tema del reclutamento, del modo attraverso cui le Università intercettano “i migliori”, che richiede una necessaria pacata riflessione sui requisiti di accesso al sistema. Sarà, dunque, esiziale monitorare in concreto quale sarà la direzione che verrà intrapresa durante la fase di individuazione degli *“specifici requisiti di produttività e di qualificazione scientifica”*, distinti per le funzioni di professore di prima e di seconda fascia, da parte di ciascun gruppo scientifico-disciplinare, in quanto passaggio chiave per tracciare le linee di indirizzo delle carriere accademiche nell’università del futuro.

razione dell’anno accademico 2015/2016 del 21 gennaio 2016), in *www.cru.it*.

⁴⁷ R. MOSCATI, *Nuovi compiti e ruoli dell’università*, Bologna, 2021.